

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

FEDERLAB Italia, con sede in Roma, alla Piazza del Popolo, 18 in seguito denominata Federlab, in persona del Presidente, legale rappresentante, Dott. Gennaro Lamberti

E

II.- Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con sede in Roma, alla Piazza Lauro De Bosis, 15, in seguito denominato **CONI** in persona del Presidente, legale rappresentante, dott. Giovanni Malagò

Federlab e CONI di seguito indicati singolarmente come la "**Parte**" e, congiuntamente, come le "**Parti**")

PREMETTONO

I.- La **Federlab** è un'Associazione di Categoria di livello nazionale, ed annovera in Italia tra i propri associati circa 2000 strutture sanitarie di Medicina di laboratorio, accreditate con il S.S.N., e per esso con il Servizio Sanitario di ciascuna Regione, ed è articolata su base regionale.

II.- Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è autorità di disciplina regolazione e gestione delle attività sportive nazionali. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Ente pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, promuove la massima diffusione della pratica sportiva. Dopo le ultime modifiche normative del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 (n. 15), è la Confederazione delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate. Fondato il 9 e 10 giugno del 1914 a Roma in via permanente, oggi il CONI è presente in 102 Province e 19 Regioni, riconosce 45 Federazioni Sportive Nazionali, 19 Discipline Associate, 14 Enti di Promozione Sportiva Nazionali e 1 territoriale, 20 Associazioni Benemerite. A questi organismi aderiscono circa 95.000 società sportive per un totale di circa 11 milioni di tesserati (Fonte Istat e Censis).

III.- Con D.P.C.M. del 26 aprile 2020, il Governo ha adottato le modalità operative per la cd. Fase 2, che è finalizzata ad avviare, dal 4 maggio 2020, la ripresa del sistema economico-produttivo, e quindi la riapertura di fabbriche ed aziende. Successivamente sono stati definiti i protocolli di sicurezza relativi alla ripresa delle attività dello sport professionistico e dilettantistico. Nei Protocolli di sicurezza vi sono una serie di adempimenti, tra i quali accertamenti diagnostici anche mediante test sierologici finalizzati alla ricerca degli anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 e test molecolari per la ricerca dell'RNA virale riferito al SARS-CoV-2, necessari a garantire la ripresa delle attività sportive nelle condizioni di massima sicurezza.

IV.- Le strutture sanitarie, associate **Federlab**, che costituiscono sull'intero territorio nazionale una rete capillare di Laboratori di analisi, sono in

grado di eseguire in modo tempestivo ed omogeneo, i Test sierologici, ma anche quelli molecolari (da tampone), perché dotate dei requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi prescritti dalla normativa nazionale e dalle normative regionali, garantendo al tempo stesso tutti gli standards di sicurezza richiesti dai Protocolli relativi all'emergenza COVID-19.

V.- Il CONI ha manifestato interesse per le attività e i servizi svolti da FEDERLAB, ritenendo utile creare con le strutture Associate FEDERLAB, una sinergia e i vantaggi dalla stessa derivanti. Il CONI ritiene di poter collaborare con la FEDERLAB al fine di utilizzare le strutture associate della stessa, che svolgono attività di Medicina di laboratorio, dotate dei requisiti necessari ad eseguire in favore delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate, i seguenti esami di laboratorio:

- ricerca quantitativa, effettuata su sangue venoso, degli anticorpi IgM e IgG, eseguita con metodica "immunoenzimatica" e "chemiluminescenza", specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, in aderenza con quanto previsto dai protocolli sanitari;
- test molecolari per la ricerca dell'RNA virale riferito al SARS-CoV-2.

Tutto ciò premesso, **Federlab** e **CONI** stipulano e convengono, al fine di disciplinare l'operatività su descritta, quanto segue:

Art. 1 - Premesse e allegati

Le Premesse fanno parte integrante del presente Protocollo (il "**Protocollo**"), ne costituiscono il presupposto ed hanno efficacia pattizia ed interpretativa. Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e vincolano le Parti.


Art. 2 - Contratto di esecuzione Test per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2

Federlab propone al **CONI** la disponibilità delle strutture associate di Medicina di Laboratorio, in grado di eseguire i seguenti esami di laboratorio:

- ricerca quantitativa, effettuata su sangue venoso, degli anticorpi IgM e IgG, eseguita con metodica "immunoenzimatica" e "chemiluminescenza", specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, in aderenza con quanto previsto dai protocolli sanitari;
- test molecolari per la ricerca dell'RNA virale riferito al SARS-CoV-2.

A tal riguardo, **Federlab** organizzerà una rete di laboratori di analisi cliniche associati – che potranno anche costituirsi in ATI - e che saranno in grado di soddisfare i requisiti di cui al successivo **art. 3**.

Sulla base delle modalità (costi, organizzazione ed altro) di cui all'offerta economica allegata al presente protocollo, le Federazioni Sportive e le Discipline Associate al **CONI** potranno stipulare il relativo contratto.



Art. 3 - Obblighi di Federlab

Federlab si impegna ad individuare tra le strutture sanitarie associate di Medicina di Laboratorio, quelle che sono in possesso dei seguenti requisiti tecnologici, organizzativi e di personale:

- a) di avere la capacità di procedere a estrazione manuale o automatica del materiale genetico virale;
- b) di utilizzare piattaforme tecniche e Kit diagnostici con marcatura CE-IVD;
- c) di disporre di cappe di biosicurezza per manipolazione dei campioni biologici;
- d) di utilizzare metodologia che evidenzia le regioni genomiche specifiche del Sars CoV 2, come da indicazione dell'ISS;
- e) di utilizzare programmi di controllo qualità, con controlli esterni a titolo ignoto (VEQ) per gli esami di laboratorio richiesti;
- f) di avere eventuale disponibilità di mezzi mobili per il prelievo dei campioni,
- g) di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione degli esami di laboratorio richiesti
- h) di essere in grado di rendere disponibili gli esiti dei Test, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di privacy, entro e non oltre le 48 ore dal prelievo del materiale biologico. Tale previsione, dovrà essere recepita dai singoli accordi contrattuali come clausola vincolante.

A tal fine **Federlab** metterà a disposizione in favore delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate al **Comitato Olimpico Nazionale Italiano** la lettera di adesione contrattuale.

Art. 4 - Obblighi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Il **CONI** si impegna a concordare con **Federlab** l'eventuale introduzione di modifiche sostanziali alle condizioni economiche applicate al Contratto, ove dovessero sopraggiungere eventi modificativi delle condizioni complessive.

Art. 5 - Sviluppi Futuri

Le parti si riservano la possibilità di ampliare, con apposita scrittura, il presente protocollo anche agli altri esami clinici nell'ambito della medicina del lavoro e dello sport

Art. - 6 Trattamento dati personali

Federlab e **CONI** sono tenuti a fornire tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica del proprio statuto sociale, degli organi amministrativi e relativi poteri, della cessione o cessazione dell'attività qualunque ne sia il motivo.

Federlab e le strutture ad essa associate, nella gestione dell'attività di cui al presente Protocollo d'intesa, tratteranno dati personali e/o particolari degli atleti delle FSN e/o DSA aderenti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), garantendo l'applicazione di misure tecnico organizzative adeguate rispetto ai rischi connessi ai trattamenti posti in essere.

Resta inteso che il CONI non tratterà alcun dato personale e/o particolare – ai sensi del GDPR – dei richiamati atleti sottoposti ai test, concretizzandosi lo

specifico rapporto, scaturente dal presente Protocollo, direttamente tra Federazioni e DSA interessate e Federlab e sue associate, attraverso formalizzazione di specifica adesione contrattuale.

Art. 7 - Obblighi di Collaborazione

Le Parti si impegnano a sottoscrivere e a scambiare ogni atto e documento, a provvedere ad ogni adempimento ed a fare quant'altro necessario a dare completa esecuzione alle previsioni del presente Protocollo. Del pari le Parti si impegnano a prestare l'una nei confronti dell'altra la più ampia collaborazione affinché, quanto previsto nel presente Protocollo, possa trovare attuazione nei termini ed alle condizioni ivi previsti.

Art. 8 - Modifiche al Protocollo

Qualsiasi modifica ed integrazione alle condizioni contenute nel presente Protocollo deve risultare da atto scritto scambiato e controfirmato dalle Parti.

Art. 9 - Pubblicità relativa al Protocollo

Le Parti si concedono reciproca autorizzazione ad informare la stampa e pubblicizzare il presente Protocollo sui rispettivi canali di comunicazione.

Art. 10 - Durata del Protocollo

La durata del presente Protocollo è di 12 mesi, a far data dalla stipula dello stesso. Esso si rinnova tacitamente, salvo disdetta di una delle parti senza obbligo di motivazione, da inviarsi a mezzo raccomandata a/r tre mesi prima della scadenza.

Art. 11 - Risoluzione del Protocollo

Salvo e impregiudicato ogni altro rimedio previsto dalla legge, le Parti si riservano di considerare risolto il Protocollo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nell'ipotesi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Protocollo.

Art. 12 - Riservatezza

Ciascuna delle Parti s'impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sulle informazioni relative all'altra Parte e su ogni informazione ricevuta nell'ambito del rapporto regolato dal presente Protocollo e non già di pubblico dominio.

La divulgazione delle Informazioni riservate è consentita nei soli casi previsti dalla legge, dal Protocollo e in esecuzione degli ordini delle autorità giurisdizionali, amministrative o di vigilanza, fermo restando, laddove non sia loro vietato, l'obbligo per ciascuna delle Parti di informare tempestivamente l'altra della divulgazione delle Informazioni riservate che la riguardano.

L'impegno di riservatezza di cui sopra non si applicherà alle informazioni riservate:

- (i) che siano o diventino successivamente di dominio pubblico, non in conseguenza dell'inadempimento delle Parti al presente Articolo;
- (ii) che siano rivelate da un terzo che la Parte interessata ritenga ragionevolmente non abbia violato un dovere di riservatezza verso le altre
- (iii) che siano già in possesso delle Parti;
- (iv) di cui le Parti siano venute autonomamente in possesso.

Art. 13 Legge regolatrice e Foro competente

Il presente Contratto sarà regolato ed interpretato secondo la legge italiana.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente il Foro di Roma.

Roma,

FEDERLAB ITALIA
Il Presidente
dott. Gennaro Lamberti

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Il Presidente
dott. Giovanni Malagò

Allegato al protocollo Federlab CONI

Offerta Economica

Federlab Italia, in nome e per conto delle strutture sanitarie associate, accreditate con il SSN, in possesso dell'esperienza e dei requisiti tecnologici, organizzativi e di personale necessari per l'esecuzione dei test molecolari per la ricerca dell'RNA virale riferito al SARS-CoV-2 e per la ricerca quantitativa, di anticorpi (IGG, IGM) SARS-CoV-2, Vi sottopone l'offerta economica per l'esecuzione degli esami clinici previsti dai protocolli di sicurezza e precisamente:

Analisi dei tamponi rinofaringei con metodiche di biologia molecolare (estrazione manuale e/o automatica del materiale genetico virale e successiva analisi con metodiche PCR):
per ogni singolo TEST euro 30/00 (euro trenta/00)

Analisi, per la ricerca quantitativa, effettuata su sangue venoso, di anticorpi (IGG, IGM) SARS-CoV-2 eseguite con metodica "immunoenzimatica" e "chemiluminescenza":
per ogni singolo TEST (IGG+IGM) euro 15/00 (quindici/00)

Contributo spese: per ogni singola seduta di Test (indipendentemente dal numero dei pazienti) euro 100/00 (euro cento/00)

L'offerta comprende:

- allestimento di idonea postazione presso locali indicati dalle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o presso sedi individuate da Federlab;
- gestione della privacy;
- consulenza sui comportamenti e sulle procedure da attuare in caso di esito positivo del Test;
- attivazione di una o più utenze sulla piattaforma S.I.C. (Federlab Italia Sorveglianza Integrata COVID-19) per la gestione dei risultati e la trasmissione dei referti

FEDERLAB ITALIA
Il Presidente
dott. Gennaro Lamberti



Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Il Presidente
dott. Giovanni Malagò